



Comune di Sassofeltrio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Municipio, 3 - 47869 Sassofeltrio (RN)
TEL. 0541 974130 FAX 0541 974000
C.F. 00360430417 – P.IVA 00360430417
<https://www.comune.sassofeltrio.rn.it/>

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2

Seduta del 27/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA COMUNALE 2026.

L'anno Duemilaventisei il giorno Ventisette del mese di Febbraio alle ore 18:01 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MEDICI FABIO	Sindaco	P	
BENZI DANIELE	Vice Sindaco	P	
FILANTI SANDRA	Consigliere	P	
GUERRA VALTERINO	Consigliere	P	
LEURINI PAOLO	Consigliere	P	
PENSERINI ELENA MADDALENA	Consigliere	P	
RENZINI DENIS	Consigliere	P	
MUCCINI MICHELA	Consigliere	P	
SACANNA MARCO	Consigliere		A
TERENZI VALERIA	Consigliere	P	
MENGA GRAZIELLA	Consigliere	P	

Tot. Presenti N.10	Tot. Assenti N.1
--------------------	------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco MEDICI FABIO

Delibera del Consiglio Comunale N.2 del 27/02/2026 / prop. n.42 del 25/02/2026

Partecipa il Segretario Generale ZANGHERI VALENTINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 10 su 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ..."*.

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che *"... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ..."*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 30 in data 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale, con effetto dal 01/01/2025, è stata prevista:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 130.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025 che ha disposto la proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 al 28 febbraio 2026;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Dato atto che risulta confermata l'aliquota unica pari allo 0,80% dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216¹:

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 130.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

1 Barrare la casella che interessa.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata nella misura dello 0,80%².

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.000,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026..

2. di quantificare presuntivamente in € 130.000,00 il gettito derivante dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

2 Fino ad un massimo dello 0,8%.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

MEDICI FABIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Generale

ZANGHERI VALENTINA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm



Comune di Sassofeltrio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Municipio, 3 - 47869 Sassofeltrio (RN)
TEL. 0541 974130 FAX 0541 974000
C.F. 00360430417 – P.IVA 00360430417
<https://www.comune.sassofeltrio.rn.it/>

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 2 DEL 27/02/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA COMUNALE 2026.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 T.U. n.267/2000).

Sassofeltrio, 05/03/2026

Il Funzionario Incaricato
BARBATOSTA DEBORA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm.)



Comune di Sassofeltrio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Municipio, 3 - 47869 Sassofeltrio (RN)
TEL. 0541 974130 FAX 0541 974000
C.F. 00360430417 – P.IVA 00360430417
<https://www.comune.sassofeltrio.rn.it/>

Settore Contabile

Parere Tecnico Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA COMUNALE 2026.
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Sassofeltrio, 25/02/2026

Il Responsabile del Servizio
BARTOLACCI MARIA SILVIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Sassofeltrio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Municipio, 3 - 47869 Sassofeltrio (RN)

TEL. 0541 974130 FAX 0541 974000

C.F. 00360430417 – P.IVA 00360430417

<https://www.comune.sassofeltrio.rn.it/>

AREA CONTABILE - FINANZIARIA

Parere Contabile Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA COMUNALE 2026.
--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Sassofeltrio, 25/02/2026

Il Responsabile del Servizio
BARTOLACCI MARIA SILVIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)